



CITTÀ DI COLOGNO MONZESE  
PROVINCIA DI MILANO

Ordinanza n. 520/09

Corpo Polizia Locale

Responsabile procedimento: *Silvano MOIOLI*

**OGGETTO: CONTENIMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO AUTUNNO INVERNO  
2009-2010 -FERMO PARZIALE DEL TRAFFICO DAL 15 OTTOBRE 2009 AL 15  
APRILE 2010 -**

**I L S I N D A C O**

CONSIDERATO che il Comune di Cologno Monzese, rientra fra i comuni della Regione Lombardia compresi nella Zona A1 – Zona Critica – indicati nella D.G.R. 02.08.2007 n. 5290;

VISTA la D.G.R. 11/07/2008 n. 7635 misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli;

VISTA la D.G.R. 29/07/2009 n. 8/9958 di ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare;

VISTA la L.R. 11/12/2006 n. 24 recante norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente;

VISTO l'art. 54 D.L.vo n. 267/00;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada D.L.vo n. 285/92;

**O R D I N A**

**il fermo del traffico nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 15.10.2009 al 15.04.2010, relativamente a:**

- ❖ autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive (veicoli detti "Pre-Euro 1 a benzina");
- ❖ autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B, oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, (veicoli detti "Pre-Euro 1" e "Euro 1" diesel);
- ❖ motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive, (veicoli detti "Pre-Euro 1" a due tempi);
- ❖ autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542 CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CEE ovvero 98/77/CEE (veicoli detti "EURO 2" diesel), ad esclusione degli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale (TPL) per i quali vige la disciplina speciale di cui alle d.g.r. 15/06/2007, n. 4924 e d.g.r. 27/12/2007, n. 6418.

**Il fermo del traffico non si applica:**

- ai tratti autostradali, alle strade statali e alle provinciali del territorio comunale;
- ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici, come di seguito individuati:
  - a) per parcheggio di Cologno Nord: Via Imbersago, Via Dante, via Pascoli;
  - b) per parcheggio di Cascina Gobba: Via Milano;
  - c) la rotatoria di via Cavallotti in direzione via Di Vittorio di Sesto San Giovanni

### **Esclusione delle limitazioni alla circolazione:**

Sono esclusi dal fermo alla circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. n. 24/06, i seguenti veicoli:

1. i veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
3. veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 ai sensi dell'art. 47, comma 2, del C.d.S.; per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nella rispettiva tabella di cui all'allegato a) del decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25.01.2008;
4. veicoli storici, purchè in possesso dell'attestato di storicità o del certificato d'identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art. 60, comma 4, del C.d.S.;
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del C.d.S.;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva 97/24/CEE del parlamento europeo e del Consiglio del 17.06.2007 relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre- Euro 1;
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo al servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della polizia di stato, della polizia penitenziaria, della guardia di finanza, delle forze armate, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, della croce rossa italiana, dei corpi e servizi della polizia locale e provinciale, della protezione civile e del corpo forestale;
8. veicoli di pronto soccorso sanitario;
9. scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con D.G.R. 15.06.2007, n. 4924 e con D.G.R. 27.12.2007, n. 6418;
10. veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
11. autovetture targate CD e CC.

### **Deroghe dalle limitazioni alla circolazione**

Sono altresì esclusi dal fermo alla circolazione, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- a. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;

- b. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- c. veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- d. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- e. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- f. veicoli dei medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- g. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- h. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- i. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- j. veicoli con a bordo almeno tre persone ( car pooling);
- k. veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del C.d. S.;
- l. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per al donazione.

### **Ulteriori misure obbligatorie per il contenimento dell'inquinamento**

Su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 15.10.2009 al 15.04.2010, è fatto obbligo:  
-di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;  
-di spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni.

Non è previsto il rilascio di ulteriori deroghe temporanee.

### **D I S P O N E**

- 1) la pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni;
- 2) la pubblicazione di informazioni sul sito internet istituzionale;
- 3) che l'ufficio tecnico comunale provveda alla posa della segnaletica opportuna.

Al personale addetto ai servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 codice della strada, è demandato il compito di far rispettare le disposizioni del presente provvedimento in tema di traffico veicolare.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 27 comma 11, della Legge Regionale 24/06. (sanzione amministrativa pecuniaria da € 75.00 a € 450.00, pagamento in misura ridotta € 150.00)

Dalla Residenza Municipale, 01/10/2009

**IL SINDACO**  
Antonio VELLUTO